



Massime, tecniche e tassazione notarile

RESPONSABILITÀ NOTARILE

Il consiglio notarile del luogo dell'illecito può promuovere l'azione contro notaio iscritto in altro consiglio

lunedì 30 marzo 2020

di Sicchiero Gianluca Professore ordinario di diritto privato nell'Università Cà Foscari Venezia, avvocato

Secondo la sentenza n. 6302/2020 della Cassazione civile, anche il presidente del collegio notarile del luogo in cui sono poste in essere le condotte illecite del notaio, ove diverso da quello di iscrizione, è legittimato ai sensi degli art. 93 ter e 153 della legge notarile al promovimento dell'azione disciplinare avanti la commissione regionale amministrativa di disciplina.

[Cassazione civile, Sez. II, sentenza 5 marzo 2020, n. 6302](#)

Contenuto per abbonati

Cass 5 marzo 2020 n. 6302

Il consiglio notarile del luogo dell'illecito è legittimato a promuovere l'azione contro il notaio iscritto in altro consiglio

La competenza per l'iniziativa disciplinare notarile

La competenza ad indagare e poi a promuovere l'azione disciplinare spetta anzitutto in via generale al consiglio notarile in cui il notaio è iscritto, essendo demandato a questo il controllo sui notai di appartenenza ex art. 93, comma 1 e 93-bis l.n. (così anche LANZILLOTTI e MAZZOTTA, in *La legge notarile*, a cura di Boero e Ieva, Milano, 2014, *sub* art. 93, p. 655)

Spetta però anche al consiglio del distretto in cui il fatto è stato commesso, stante la legittimazione indicata dall'art. 153 l.n.: la Cassazione, così confermando un precedente reso tra altri soggetti (Coredi Triveneto 24 febbraio 2017) non ha infatti condiviso la tesi per cui il promovimento spetterebbe al solo presidente del c.n. distrettuale di iscrizione del notaio, confinando quindi i poteri del c.n. del luogo dell'illecito entro la mera sollecitazione al consiglio distrettuale di iscrizione.

La decisione ci pare corretta perché l'art. 153 l.n. indica tutti i soggetti cui è concessa "l'iniziativa del procedimento disciplinare" e sebbene sia vero che l'art. 93 ter l.n. precisi come deve attivarsi il presidente del c.n. distrettuale quando ravvisa un illecito, ciò non significa che solo lui possa attivarsi.

Un'indicazione si ricava infatti proprio dall'art. 93-ter l.n., che individua la competenza al promovimento dell'azione disciplinare in capo al consiglio di attuale iscrizione, precisando però che questo consiglio «se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dà notizia al consiglio di tale distretto».

Da ciò si può argomentare che non esiste una competenza esclusiva del c.n. di attuale iscrizione, altrimenti che potrebbe fare, nel caso appena indicato, il c.n. del luogo della precedente iscrizione?

Tale soluzione è poi confermata dalla relazione all'art. 12, D.L. n. 1/2012, che ha modificato l'art. 153 l.n., indicando in proposito che «poiché secondo le norme vigenti il potere di promuovere il procedimento disciplinare spetta al procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ed al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è ubicata la sua sede, sempre al fine di garantire il buon andamento della funzione, la potestà di promuovere l'azione disciplinare viene estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello».

Aggiungiamo che la funzione precipua dell'art 93 ter l.n. si individua nella precisazione per cui il c.n. distrettuale promuove "per il tramite del presidente", sicché questa disposizione ha la funzione di indicare che l'iniziativa non spetta in modo solitario al presidente, ma occorre una delibera che a tanto lo legittimi, diversamente da quanto ovviamente accade per l'iniziativa presa dal P.M. o dal Conservatore dell'archivio notarile.

Tale precisazione ha portata generale e quindi vale anche per l'iniziativa presa dal c.n. del *locus commissi delicti*, se diverso da quello di iscrizione.

Vero è che il coordinamento tra le disposizioni indicate è mancato a causa dei continui interventi cui la legge notarile è sottoposta e può dar luogo a questioni su cui occorre riflettere.

Infatti ben può essere che il notaio sia iscritto attualmente in un distretto diverso da quello in cui era iscritto al tempo dei fatti e che questi fatti siano accaduti, in tutto o in parte, in altro distretto ancora e ciò sembra porre problemi di possibili sovrapposizioni delle attività di indagini: la disposizione fissa infatti le ipotesi senza precisare se una competenza prevalga sull'altra.

In tal modo si delinea un conflitto rispetto alle competenze indicate dall'art. 153, dato che il legislatore è intervenuto nel 2012 solo sull'art. 153, aggiungendo la competenza del consiglio notarile

del luogo del fatto, senza però coordinare questa disposizione con l'art. 93-ter, che la concentra sul solo consiglio di iscrizione.

D'altro canto nel con il comma 139, lett. c), L. n. 208/2015 vi è stata una piccola modifica dell'art. 93-bis l.n., che non ha provveduto tuttavia ad alcun coordinamento delle altre norme con l'art. 153 l.n., dal che si potrebbe perfino trarre argomento per la conferma della prevalenza dell'art. 93-ter l.n.!

È evidente che chi ha formulato la modifica dell'art. 153 l.n. non si è posto il problema della sistematicità e ha dato vita ad una soluzione di continuità che il CNN ha affrontato in conformità con l'intervento del legislatore del 2012, precisando che l'attribuzione del potere di iniziativa disciplinare comporta anche quello delle indagini, sussistendo un «nesso di inscindibilità funzionale che lega l'iniziativa del procedimento disciplinare e di poteri di accertamento finalizzati alla sua instaurazione» (Quesito di deontologia n. 12-2015/D a firma Domenico Cambareri).

Il fatto è che esiste un vero pasticcio tra le disposizioni ed occorre verificare quale sia la minor forzatura al sistema che deriva dal consentire l'iniziativa sempre al consiglio del luogo del fatto, come sembra indicare l'art. 153 l.n. contro la lettera dell'art. 93-ter l.n. oppure consentirla al solo consiglio distrettuale, come dice l'art. 93-ter l.n. a scapito dell'art. 153 l.n.

Una soluzione che riduce al minimo le forzature può delinearci rilevando che il consiglio notarile di iscrizione attuale è sempre competente per gli illeciti commessi attualmente dal proprio iscritto, mentre non lo è per gli illeciti del proprio iscritto compiuti anteriormente.

Una spiegazione può darsi rilevando che in quel luogo è più facile raccogliere eventuali informazioni, altra che in tal modo si prevenivano richieste strumentali di cambio di sede, peraltro non certo agevoli da ottenere; ancora, che solo il consiglio di iscrizione del tempo ha notizia di eventuali precedenti che comportino le conseguenze della recidiva, ma comunque la ragione, quale che sia, appare irrilevante.

Dunque se si coordinassero così le norme previgenti e l'intervento scomposto del 2012, l'iniziativa del consiglio diverso da quello distrettuale dovrebbe consentirsi sia per i fatti compiuti attualmente nel suo distretto, sia per i fatti commessi prima dell'iscrizione nell'attuale collegio anche se compiuti in altro distretto ma non per i fatti commessi nel c.n. di iscrizione, come ha detto l'inedita Core di Triveneto 24 febbraio 2017, per la semplice ragione che non è il c.n. né del *locus commissi delicti* né di iscrizione.

Si noti infine che un illecito disciplinare può essere commesso in più distretti: ad es. stante la competenza territoriale regionale del notaio (art. 26 l.n.) l'utilizzo di strutture di terzi (art. 31, lett. f) Principi deontologia) è un illecito che si consuma nel luogo del terzo e quindi può accadere che la violazione si consumi in più distretti: in tal caso ogni consiglio è legittimato ad indagare, compreso tuttavia quello di iscrizione, perché ha la vigilanza sul comportamento del notaio iscritto (art. 93, comma 1, n. 1).

Questo significa, ad es., che se un notaio si trasferisca durante le indagini, il consiglio cui apparteneva potrà proseguire le proprie indagini anche se i fatti siano stati commessi in altro distretto; che peraltro se un consiglio ritenesse opportuno trasmettere gli atti ad un altro, questo non sarebbe vincolato a portare a termine il procedimento, potendo valutare autonomamente i fatti così come ne riceva notizia e quindi, ad es., archiviare subito il procedimento, perché le proprie valutazioni siano magari del tutto diverse da quelle dell'altro consiglio.

Qui all'evidenza potrebbe sorgere un conflitto tra iniziative disciplinari, specie se un c.n. decidesse di non procedere e l'altro sì: in queste ipotesi deve ritenersi che spetti alla Commissione di disciplina giudicare di fronte alla richiesta di uno qualsiasi dei consigli competenti, senza essere in alcun modo vincolata dalla scelta di chi abbia deciso di non procedere.

Quanto agli altri organi, il procuratore della repubblica legittimato dalla lett. b) dell'art. 153 l.n. è tanto quello del tribunale nel cui circondario è stato commesso il fatto quanto quello del circondario ove ha sede il notaio; si può quindi parlare di un generale potere di impulso dell'azione disciplinare in capo al P.M., che peraltro può anche limitarsi a trasmettere le proprie indicazioni al consiglio notarile del luogo del fatto perché si attivi, senza promuovere egli stesso l'azione disciplinare.

Questo però senza dimenticare che il P.M., in caso di attivazione del processo penale, deve trasmettere gli atti al presidente del consiglio notarile di iscrizione ex art. 158-quinquies l.n.

Lo stesso vale per il capo dell'archivio notarile; qualora per qualsivoglia ragione un evento disciplinarmente rilevante giungesse al vaglio di un diverso capo dell'archivio o conservatore, egli

potrà solo segnalarle al consiglio di iscrizione perché l'art. 129, comma 2, l.n. ha una portata più generale, da intendersi nel senso di sottrarre al capo dell'archivio notarile qualsiasi potere di attivare il procedimento disciplinare per violazione di norme deontologiche (così Core di Triveneto 8 agosto 2019; id., 7 maggio 2010), a maggior ragione quindi se non sia quello territorialmente competente.